

Obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti tra soggetti privati: "Rischio" od "Opportunità"? La "prossima tappa": l'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi

Dallo scorso 1° gennaio, come noto, è partito l'obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti tra soggetti privati. Si tratta, sicuramente, di un "cambiamento epocale" nella vita delle nostre imprese che, nelle intenzioni del Legislatore, ha un triplice obiettivo:

1. digitalizzare i processi di certificazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, razionalizzando una serie di adempimenti amministrativi e contabili derivanti da disposizioni normative emanate in un periodo storico in cui si utilizzavano solo documenti analogici;
2. offrire servizi di supporto agli operatori IVA nella fase di liquidazione dell'imposta e di predisposizione delle dichiarazioni;
3. permettere all'Amministrazione finanziaria l'acquisizione dei dati fiscalmente rilevanti di tali operazioni in forma strutturata, certa e immediata, prima dei termini di presentazione della dichiarazione IVA, potenziando, quindi, i processi di analisi del rischio e controllo per intercettare ed arginare frodi od evasioni fiscali.

L'adozione della fatturazione elettronica può portare, però, anche vantaggi, in termini di semplificazione, sia alle imprese sia agli intermediari che le assistono quali, ad esempio:

- › l'eliminazione del consumo di carta;
- › l'eliminazione dei costi di archiviazione (sia per gli spazi che per il personale addetto);
- › l'eliminazione dei costi di spedizione delle fatture cartacee;
- › la riduzione dei costi amministrativi sia nella fase di registrazione delle fatture attive e passive che nelle successive fasi di pagamento/incasso;
- › la riduzione degli errori di registrazione;
- › l'eliminazione della comunicazione dei dati delle fatture (cosiddetto "spesometro") all'Agenzia delle Entrate.

La fatturazione elettronica può essere, quindi, per il nostro Sistema un'"opportunità" da cavalcare e non un "rischio" da evitare.

Ciò premesso, nel corso del 2018, la Confederazione – al fine di evitare che l'avvio della fatturazione elettronica

L'aforisma del mese

Io sono convinto che se molti membri del Congresso si compilassero i moduli delle tasse da soli, ci sarebbe stata da tempo una riforma fiscale
– Bill Archer

obbligatoria si potesse tramutare in ulteriori oneri amministrativi a carico delle imprese – in seno al **“Forum Italiano sulla Fatturazione Elettronica”** – ha svolto una costante e proficua attività di collaborazione con l’Agenzia delle Entrate e con il MEF, proponendo soluzioni e modifiche normative che hanno trovato accoglimento sia nei provvedimenti legislativi emanati dal Governo sia nei documenti di prassi e nelle FAQ emanati dall’Amministrazione finanziaria.

Mi riferisco, in particolare, alle disposizioni contenute nel **decreto fiscale collegato che hanno semplificato il processo di fatturazione elettronica ed attenuato il regime sanzionatorio** in caso di violazioni (in pratica una sorta di **“moratoria”** per consentire ad imprese ed intermediari di abituarsi, con maggiore tranquillità, all’obbligo della fatturazione elettronica).

1. Fatturazione elettronica: le modifiche intervenute con il decreto fiscale collegato

1.1 Attenuazione del regime sanzionatorio (“moratoria”)

Per il **primo semestre 2019 – fino al 30 settembre 2019**, invece, per **i soli contribuenti che effettuano la liquidazione periodica IVA con cadenza mensile** – le sanzioni previste per la violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette ad IVA:

- › non si applicano, qualora la fattura elettronica sia emessa dopo le ore 24 del giorno di effettuazione dell’operazione ma, comunque, entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica IVA;
- › si applicano, ma con la riduzione dell’80%, qualora la fattura sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA del periodo successivo.

1.2 Semplificazioni in tema di emissione delle fatture.

A partire dal **1° luglio 2019**:

- › sarà possibile emettere le fatture cosiddette **“immediate”** entro 10 giorni dalla data di effettuazione delle operazioni;
- › chi si avvale della possibilità di emettere la fattura in una data diversa dalla data di effettuazione dell’operazione deve darne evidenza nella fattura stessa.

1.3 Semplificazioni in tema di annotazione delle fatture emesse.

- › Tutte le fatture emesse devono essere annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, ma devono essere incluse nella liquidazione del periodo di effettuazione dell’operazione;
- › in caso di cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, le fatture devono essere registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese.

1.4 Semplificazioni in tema di registrazione degli acquisti.

- › Viene abrogato l’obbligo della numerazione progressiva delle fatture nella registrazione degli acquisti.

1.5 Semplificazioni in tema di detrazione dell’IVA.

- › Il cessionario/committente, come noto, può detrarre l’imposta – previa registrazione della fattura di cui è in possesso – nella liquidazione relativa al mese in cui la fattura stessa è stata ricevuta e annotata. Ora, la novellata disposizione – pur mantenendo i termini attuali – stabilisce che possa essere esercitato il diritto alla detrazione relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’operazione, nella liquidazione relativa al mese di riferimento.

2. La “prossima tappa”: l’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi

E dopo l’obbligo della **“fatturazione elettronica”**, è già alle porte la **“prossima tappa”** di quello che viene definito il **“Fisco telematico”**.

Con il **decreto fiscale collegato**, infatti, per i **“commercianti al dettaglio”** ed i soggetti assimilati, è stato introdotto l’**obbligo di memorizzare elettronicamente e di trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi giornalieri**.

L’obbligo decorrerà dal **1° luglio 2019 per i soggetti con un volume d’affari annuo superiore a 400.000 euro**; per tutti **gli altri soggetti scatterà dal 1° gennaio 2020**.

Per effetto dell'introduzione di tale obbligo **non ci sarà più la necessità di registrare i corrispettivi nell'apposito registro** che, quindi, viene **abolito**.

Inoltre, negli anni **2019 e 2020**, per l'acquisto di un **"Registratore Telematico"** o per l'**adattamento** dell'attuale **"Misuratore Fiscale"** – mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi – alle imprese è riconosciuto un **credito d'imposta per ogni apparecchio** – complessivamente pari al 50% della spesa sostenuta – per un massimo di **250 euro** in caso di acquisto di un nuovo **"Registratore Telematico"** e di **50 euro** in caso di **adattamento** dell'attuale **"Misuratore Fiscale"**.

Anche questo **"cambiamento"** può essere un **"opportunità da cavalcare** e non un **"rischio"** da evitare che può portare **vantaggi, in termini di semplificazione**, sia alle **imprese** sia agli **intermediari** che le assistono.

E' necessario, però, affrontare questo **"cambiamento"** con lo sguardo di chi, come **Sergio Marchionne**, crede che **"Il mondo non progredisce ripetendo all'infinito le stesse cose. Progredisce perché c'è qualcuno che decide di spezzare la catena dell'abitudine e dell'inerzia; perché c'è qualcuno che sceglie di non essere più un risultato del passato ma una delle cause del futuro."**

